



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

**IL RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE NELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA**

23 giugno 2015



Articolo 117 della Costituzione:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:»

.....

non viene richiamata in modo **espreso la materia "lavori pubblici"**;



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia


È necessario fare riferimento al contenuto che la giurisprudenza, soprattutto di rango costituzionale, ha elaborato in questi anni per fornire:

- a) la collocazione nell'ambito delle materie elencate dall'art. 117 della Costituzione delle diverse disposizioni legate ai lavori pubblici;
- b) una perimetrazione delle competenze tra Stato e Regione.



Riferimenti giurisprudenziali:

Sentenza della **Corte Costituzionale** la n. **401 del 2007** con la quale sostanzialmente viene **legittimata l'impostazione dell'art. 4 del D.L.vo 163/2006** che individua alcune materie di competenza esclusiva dello Stato e altre materie di competenza concorrente.



Con il fine di tutelare in prima battuta il **principio della concorrenza** (art. 117 comma secondo lettera e) e in seconda battuta **l'ordinamento civile** (art. 117 comma secondo lettera l) l'art. 4, supportato dalla giurisprudenza costituzionale, sancisce la **competenza esclusiva** nelle seguenti materie :

- 1. qualificazione e selezione dei concorrenti;**
- 2. procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;**
- 3. criteri di aggiudicazione;**



4. subappalto;

5. **poteri di vigilanza** sul mercato degli appalti, affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora **Anac**);

6. **attività di progettazione e piani di sicurezza**;



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

7. stipulazione ed esecuzione dei contratti, ivi compresi la direzione dell'esecuzione;

8. **direzione dei lavori, contabilità e collaudo**, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrativa;

9. contenzioso.



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

Decreto Legge 12 aprile 2006 n. 163 – *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*

Art. 4 comma 2

Competenze legislative di Stato, Regioni e Province Autonome

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, la competenza della Regione si traduce nella possibilità di **legiferare** (o nel nostro caso di **mantenere fermo quanto già legiferato**, purchè compatibile) nelle materie **oggetto di competenza concorrente** nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente codice in particolare in tema di:



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

Decreto Legge 12 aprile 2006 n. 163 – *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*

Art. 4 comma 2

Competenze legislative di Stato, Regioni e Province Autonome

- 1 . programmazione di lavori pubblici
2. approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi;
- 3. organizzazione amministrativa;**
4. compiti e requisiti del responsabile del procedimento;
5. sicurezza del lavoro.



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

**Legge 31 maggio 2002 n. 14 come modificata dalla Legge
18 luglio 2014 n. 13**

Art. 44

L'Amministrazione regionale istituisce, nell'ambito della struttura di cui all'articolo 50, comma 1, apposite **unità specializzate per l'espletamento** delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici, anche in relazione agli adempimenti di cui all'[articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 1991, n. 203](#).



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

**Legge 31 maggio 2002 n. 14 come modificata dalla Legge
18 luglio 2014 n. 13**

Art. 44 bis - Rete di stazioni appaltanti

1. In attuazione dei principi di **razionalizzazione dell'azione amministrativa** e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione **promuove** la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo **alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente.**



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

Legge 31 maggio 2002 n. 14 come modificata dalla Legge 18 luglio 2014 n. 13

Art. 44 bis - Rete di stazioni appaltanti

1. In attuazione dei principi di **razionalizzazione dell'azione amministrativa** e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione **promuove** la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo **alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente.**

In questo articolo si è cercato di declinare in modo attinente alla realtà un principio di sussidiarietà e di adeguatezza.

Nell'ottica di valorizzare il territorio le professionalità presenti presso le singole stazioni appaltanti saranno coinvolte per svolgere la propria opera anche in favore di stazioni appaltanti meno strutturate.

Prima velocità



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

**Legge 31 maggio 2002 n. 14 come modificata dalla Legge
18 luglio 2014 n. 13**

Art. 44 bis - Rete di stazioni appaltanti

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con **l'utilizzo della rete informatica regionale**, un ruolo di **coordinamento e di supporto** per la progressiva attivazione di una **rete di stazioni appaltanti, diffuse** sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al **livello di organizzazione e autonomia raggiunta**, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

Legge 31 maggio 2002 n. 14 come modificata dalla Legge 18 luglio 2014 n. 13

Art. 44 bis - Rete di stazioni appaltanti

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con **l'utilizzo della rete informatica regionale**, un ruolo di **coordinamento e di supporto** per la progressiva attivazione di una **rete di stazioni appaltanti, diffuse** sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al **livello di organizzazione e autonomia raggiunta**, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.

La Regione tramite la messa a disposizione di una piattaforma telematica mira a garantire:

- a) Uniformità della documentazione di gara;
- b) Adozione di soluzioni univoche di fronte agli stessi presupposti
- c) Possibilità di predeterminare le scelte a parità di presupposti
- d) Tempestività degli aggiornamenti



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

**Legge 31 maggio 2002 n. 14 come modificata dalla Legge
18 luglio 2014 n. 13**

Art. 44 bis - Rete di stazioni appaltanti

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti appartenenti al **comparto unico regionale** attraverso forme di collaborazione definite sulla base di **convenzioni o accordi** tra gli enti.



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

Legge 31 maggio 2002 n. 14 come modificata dalla Legge 18 luglio 2014 n. 13

Art. 44 bis - Rete di stazioni appaltanti

3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti appartenenti al **comparto unico regionale** attraverso forme di collaborazione definite sulla base di **convenzioni o accordi** tra gli enti.

Valorizzazione della professionalità del territorio;

Evitare che si creino della situazioni di «ingorgo procedurale».



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

**Legge 31 maggio 2002 n. 14 come modificata dalla Legge
18 luglio 2014 n. 13**

Art. 44 bis - Rete di stazioni appaltanti

4. In attuazione di quanto disposto al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di **coordinamento interistituzionale** per la realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale. All'interno della medesima sono costituiti i **nuclei di supporto di cui all'articolo 44.**



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

Legge 31 maggio 2002 n. 14 come modificata dalla Legge 18 luglio 2014 n. 13

Art. 44 bis - Rete di stazioni appaltanti

4. In attuazione di quanto disposto al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di **coordinamento interistituzionale** per la realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale. All'interno della medesima sono costituiti i **nuclei di supporto di cui all'articolo 44.**

Il ruolo della Regione diventa quello di coordinatore della realizzazione della rete di stazione appaltanti;

Costituisce le unità specializzate intese gruppi di lavoro dedicati alla realizzazione di opere pubbliche;

Controllo dell'attività attraverso le direttive vincolanti
Seconda velocità



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

**Legge 31 maggio 2002 n. 14 come modificata dalla Legge
18 luglio 2014 n. 13**

Art. 44 bis - Rete di stazioni appaltanti

5. Nelle more del completamento della riforma regionale del sistema delle autonomie locali di cui all' articolo 10, comma 32, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), con riferimento alla revisione delle forme associative dei Comuni e al riassetto delle funzioni degli enti locali, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici **coadiuva**, anche mediante accordi, le stazioni appaltanti degli enti locali nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, **con particolare riguardo alla fase relativa alla scelta del contraente**



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

Legge 18 luglio 2014 n. 13 – *Misure urgenti per fronteggiare la crisi in materia di lavori pubblici*

Art. 24

Modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti dall'Amministrazione Regionale

1. Per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, finanziati dall'Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a emanare **direttive vincolanti nei confronti degli enti finanziati in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione dei lavori stessi.**



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

Legge 18 luglio 2014 n. 13 – *Misure urgenti per fronteggiare la crisi in materia di lavori pubblici*

Art. 24

Modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti dall'Amministrazione Regionale

1. Per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, finanziati dall'Amministrazione regionale, la Regione è autorizzata a emanare **direttive vincolanti nei confronti degli enti finanziati in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione dei lavori stessi.**

Ambito previsto dalla normativa e dalle indicazioni dell'ANAC opera sotto profili diversi:

- a) Omogeneità della disciplina di gara sotto il profilo della identità delle documentazione da presentare;
- b) Omogeneità delle scelte (a parità di condizioni scelte identiche);
- c) Possibilità di controllo a ritroso delle scelte operate



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

Legge 18 luglio 2014 n. 13 – *Misure urgenti per fronteggiare la crisi in materia di lavori pubblici*

Art. 24

Modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti dall'Amministrazione Regionale

Direttive vincolanti - esempi:

Servizi tecnici per importi fino a 40.000 euro (soglia servizi in economia):

Affidamento diretto – *efficacia/efficienza dell'azione amministrativa*

Criterio di aggiudicazione: *massimo ribasso.*

Criterio di rotazione: *non più di un affidamento all'anno diretto a favore di un unico operatore economico (anche se in ATI)*

Postinformazione



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

Legge 18 luglio 2014 n. 13 – *Misure urgenti per fronteggiare la crisi in materia di lavori pubblici*

Art. 24

Modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti dall'Amministrazione Regionale

Direttive vincolanti - esempi:

Servizi tecnici per importi fino a 100.000 euro:

Pubblicazione preinformazione

Procedura negoziata tra almeno 5 operatori economici

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

Criterio di rotazione: in ragione della partecipazione – senza elenco o partecipazione non è possibile applicare il criterio di rotazione



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

Legge 18 luglio 2014 n. 13 – *Misure urgenti per fronteggiare la crisi in materia di lavori pubblici*

Art. 24

Modalità di finanziamento e gestione dei lavori pubblici assistiti dall'Amministrazione Regionale

Direttive vincolanti punti fermi:

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di scelta ordinario

*Applicazione di un ribasso «calmierato» sotto due profili:
Limite massimo – minore attribuzione di punteggi
(il problema della doppia riparametrazione - Sentenza 17 marzo 2015, n. 1371)*

*Quantificazione dei costi in modo omogeneo –
applicazione della DM 143/2013*



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

**Legge 31 maggio 2002 n. 14 come modificato dalla Legge
18 luglio 2014 n. 13**

Art. 56 comma 2 - primo periodo

2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo).



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

**Legge 31 maggio 2002 n. 14 come modificato dalla Legge
18 luglio 2014 n. 13**

Art. 56 comma 2 – secondo periodo

In deroga all'articolo 5, comma 1, lettere h) e i), del medesimo decreto del Presidente della Regione, gli oneri e i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA relativi alle prestazioni professionali di cui al presente comma **sono interamente ammissibili a finanziamento,**



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

**Legge 31 maggio 2002 n. 14 come modificato dalla Legge
18 luglio 2014 n. 13**

Art. 56 comma 2 – secondo periodo

purché riportati nel quadro economico dell'opera, anche nel caso in cui, per effetto di essi, si superi complessivamente l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote percentuali massime dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni.



Il ruolo della Regione Friuli Venezia Giulia

**Legge 31 maggio 2002 n. 14 come modificato dalla Legge
18 luglio 2014 n. 13**

Art. 56 comma 2 – secondo periodo

purché riportati nel quadro economico dell'opera, anche nel caso in cui, per effetto di essi, si superi complessivamente l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote percentuali massime dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni.

Di fatto viene resa neutra la spesa per oneri previdenziali e IVA purchè sia evidenziata nel quadro economico e quindi costituisca un costo dell'ente

Differenza tra importi ammessi a finanziamento e importi posti a base di gara.



Capo VIII – Attività supporto delle amministrazioni aggiudicatrici

Art. 40 Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici

1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative:

- a) convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici;
- b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all'articolo 44;
- c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza;



Capo VIII – Attività supporto delle amministrazioni aggiudicatrici

Art. 40 Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici

d) accorpamento in un'unica struttura delle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di interesse regionale, nonché delle attività di consulenza in materia contrattuale relativamente ai lavori di interesse locale;

e) attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;

f) introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto e di gestione dello stesso;

g) promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;

h) realizzazione diretta di opere di interesse locale.